



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VOLPE	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VOLPE	VITO	Relatore
<input type="checkbox"/>	INTRONA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso r
depositato il ;

- avverso ISCRIZ. IPOTECA n° PI N 25 IPOTECARIA ISCRIZ. IPOTECA
contro EQUITALIA E.TR. S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

A

difeso da:

Finisce con il ricorso

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 5072/09

UDIENZA DEL

26/02/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

112
8/10

PRONUNCIATA IL:

26 FEB. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 GIU. 2010

Il Segretario

[Handwritten signature]





Con ricorso depositato il 28 ottobre 2009 _____ impugnava la comunicazione, effettuata con racc.a.r. _____, di avvenuta iscrizione di ipoteca n _____ ed invocava declaratoria di nullità di tale iscrizione eccependo: a) – il difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato; b) – la mancata preventiva intimazione di pagamento di cui al 2° comma dell'art.50 DPR 602/73; c) – la mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Con memoria dell'11/12/2009 si costituiva in giudizio l'E.T.R. s.p.a..

Faceva rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della iscrizione ipotecaria erano state regolarmente notificate e non erano state impugnate.

Eccepiva l'insussistenza dell'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione di ipoteca non trattandosi di atto amministrativo.

Eccepiva, infine, la non applicabilità alla fattispecie del 2° comma dell'art.50 DPR 602/73, in quanto l'iscrizione ipotecaria non costituisce inizio dell'esecuzione esattoriale.

Con memoria illustrativa del 03/02/2010 la ricorrente replicava alle note dell'Ufficio e, in particolare, osservava che: 1) – delle 18 cartelle indicate nell'atto di ipoteca, l'Ufficio aveva prodotto solo sei relate di notifica a nome della ricorrente e quattro a firma di altri soggetti; 2) – l'espropriazione immobiliare e l'ipoteca rientrano in un *unicum* procedimentale, essendo l'ipoteca strumentale a tale tipo di espropriazione. Di qui l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica della intimazione di pagamento.





All'udienza di discussione la Commissione, sentite le parti, riservava la decisione, provvedendo a sciogliere la riserva con il presente atto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dalla notifica della intimazione di pagamento.

L'art.50 DPR 29 settembre 1973 n.602, intitolato "*termine per l'inizio dell'esecuzione*" al 2° comma stabilisce che "*se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica.....di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni*".

Osserva, a tale proposito, la Commissione che l'iscrizione di ipoteca è prevista dall'art.77 del DPR 602/73 nella sezione IV, che detta "*disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare*".

L'iscrizione di ipoteca da parte del Concessionario, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, è dunque finalizzata alla espropriazione immobiliare ed è diretta a garantire il soddisfacimento del creditore.

Ne consegue che l'iscrizione di ipoteca non è concepibile al di fuori del procedimento di espropriazione immobiliare e non è attuabile ove l'espropriazione immobiliare non può essere intrapresa.

Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, "*l'espropriazione potrà essere avviata - e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta - solo dopo la notifica della intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art.50 del DPR 602/73*" (così Comm.Trib.Regionale





Sez.XIV 25 settembre 2009 n.117 – conformi: Comm.Trib.Reg. Lazio 22/02/2010 n.31; Comm.Trib.Reg.Toscana Sez.XXXII 24 marzo 2010 n.26).
Nella fattispecie, per ammissione dell'Ufficio, la notifica delle cartelle di pagamento (comunque non adeguatamente documentata, anche sotto il profilo della regolarità della stessa) dovrebbe essere avvenuta nel periodo tra il 2001 ed iol 2007. Conseguentemente, per quanto innanzi evidenziato, il Concessionario, almeno cinque giorni prima di effettuare l'iscrizione ipotecaria a carico della ricorrente (eseguita in data 17/0 avrebbe dovuto inviare a quest'ultima l'intimazione ad adempiere di cui al 2° comma dell'art.50 DPR 602/73.

In difetto, va accolta l'eccezione sollevata dalla ricorrente e va dichiarata la nullità della iscrizione ipotecaria.

Le spese del presente giudizio, tenuto conto della novità delle questioni trattate, vanno compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto: 1) – annulla l'iscrizione ipotecaria impugnata con il ricorso; 2) – ordina all'Agente di riscossione di procedere a propria cura e spese alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; 3) – compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Bari, 26 febbraio 2010

Il Relatore

Il Presidente

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
D. 23
La presente è copia conforme all'originale esistente
104/00
ricevuta per protocollo
2 - LUG. 2010
La Segretario
Enza De Benedetti

